



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche europee

*Ufficio per la Cittadinanza europea,
il Mercato interno e gli Affari generali
Servizio II Mercato interno I*

REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI FORMAZIONE

Articoli da 11 a 15

ARTICOLO 11 - LIVELLI DI QUALIFICA

Ai fini del funzionamento del sistema generale di riconoscimento, i livelli di qualifica previsti dall'articolo 11 rimangono cinque, tuttavia dovranno essere considerati meri punti di riferimento per la comparazione delle qualifiche professionali essendo stato introdotto il principio di valutazione non solo delle conoscenze (indicate in genere con il numero degli anni di studio), ma anche delle competenze ed abilità acquisite dal soggetto richiedente nel corso della formazione, del tirocinio, della pratica professionale, nonché dell'apprendimento permanente. In tema di formazione professionale a struttura particolare è stato espunto l'allegato II e quindi non trova più applicazione la procedura prevista per l'inserimento nello stesso di tali formazioni.

NOVITA'. L'apprendimento permanente diventa elemento di valutazione nell'ambito del riconoscimento della qualifica professionale. La direttiva potrà trovare applicazione anche nel caso in cui il richiedente possieda una formazione inferiore di più di un livello rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale alle condizioni stabilite dall'art. 13.

Per il riconoscimento della formazione professionale a struttura particolare, di cui all'art. 11, lettera c), punto ii), ovvero un diploma a livello di insegnamento post-secondario, sarà ora sufficiente una certificazione dello Stato membro di origine che attesti l'equivalenza del percorso formativo ed esperienziale del richiedente con il livello di cui all'art. 11, lettera c), punto i), ovvero una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno, o di una durata equivalente a tempo parziale, richiesto per il riconoscimento. L'allegato II è stato soppresso.

Per quanto riguarda, infine, gli ultimi due livelli di competenza, relativi alla formazione post-secondaria, è stato introdotto il principio secondo il quale la formazione può essere espressa anche sotto forma di crediti ECTS in numero equivalente alla durata prevista. Pertanto la presentazione dei crediti è equiparata agli anni di formazione universitaria richiesti.

ARTICOLO 12 – TITOLI DI FORMAZIONE ASSIMILATI

Ai sensi del nuovo articolo 12, lo Stato membro presso il quale si è svolta la formazione potrà dichiararla di livello equivalente a quello richiesto dallo Stato membro ospitante, anche se acquisita al di fuori di programmi formali. Pertanto, qualunque titolo o insieme di titoli di formazione, anche laddove non abbia un programma formalmente riconosciuto, purchè sia rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione, potrà essere certificato dallo Stato membro che lo ha rilasciato come equivalente ad uno dei livelli previsti dall'art. 11, conferendo al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio ad una determinata professione

NOVITA'. Potranno essere presi in considerazione titoli o insieme di titoli, anche al di fuori di programmi formali, a condizione che: 1) il titolo, o l'insieme di titoli di formazione, sia rilasciato da un'autorità competente di Stato membro sulla base di una formazione acquisita nell'Unione; 2) lo Stato membro che lo rilascia certifichi il titolo come equivalente ad uno dei livelli previsti dall'art. 11.

ARTICOLO 13 – CONDIZIONI DEL RICONOSCIMENTO

L'articolo 13 stabilisce che nei casi in cui l'accesso ad una professione regolamentata o al suo esercizio siano subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali lo Stato membro ospitante ne consente l'esercizio alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini. Il richiedente dovrà quindi possedere un attestato di competenza o un titolo di formazione di cui all'articolo 11, rilasciato da un'autorità competente, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Qualora il cittadino provenga da uno Stato membro che non regola quella professione, l'accesso ed il suo esercizio sono consentiti in presenza di una determinata esperienza professionale e di uno o più attestati di competenza o titoli di formazione, rilasciati da un'autorità competente, di un altro Stato membro che parimenti non regola tale professione. Dagli attestati o dai titoli si deve evincere la preparazione del titolare all'esercizio della professione. E' stato soppresso l'allegato III che conteneva l'elenco delle formazioni regolamentate.

NOVITA'. In riferimento all'esperienza professionale richiesta, qualora il cittadino europeo provenga da uno Stato membro ove la professione non è regolamentata, e si voglia spostare sul territorio di uno Stato membro che la regola, è ora sufficiente un solo anno di esercizio a tempo pieno della professione negli ultimi dieci, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale. Nella precedente direttiva erano previsti due anni di esperienza nell'ultimo decennio.

A seguito della soppressione dell'allegato III, anche la formazione regolamentata, come quella professionale con struttura particolare di cui all'art. 11, lettera c), ovvero una formazione a livello di insegnamento post secondario di almeno un anno, o di una durata equivalente a tempo parziale, saranno certificate dallo Stato membro di origine e lo Stato Membro ospitante dovrà accettare il livello attestato. E' stata abrogato ogni riferimento al livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto dallo Stato membro ospitante.

Quando per l'accesso ad una professione è previsto un livello equivalente a quello previsto dall'articolo 11, lettera e), ovvero un titolo di studio post secondario della durata di almeno 4 anni, lo Stato membro ospitante potrà rifiutare il riconoscimento al richiedente che possieda un

attestato di competenza di cui alla lettera a) dell'art. 11, ovvero un livello di conoscenze generali ed elementari.

ARTICOLO 14 – PROVVEDIMENTI DI COMPENSAZIONE

Al fine di riconoscere una qualifica professionale, in assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l'accesso alle professioni, lo Stato membro ospitante può esigere, ferme restando le condizioni di riconoscimento di cui all'art. 13, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale. Queste misure dovranno tener conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in qualsiasi Stato membro o in un paese terzo. Pertanto le misure di compensazione dovranno sempre essere debitamente giustificate ed adeguatamente motivate.

Il richiedente ha il diritto di scegliere fra tirocinio di adattamento e prova attitudinale come regola generale, tuttavia il Paese ospitante può inoltrare una richiesta motivata di deroga alla Commissione che adotta, se del caso, una decisione in merito. Inoltre lo Stato membro ospitante potrà imporre la tipologia di misura compensativa, tirocinio di adattamento o prova attitudinale, in specifici casi previsti dalla norma stessa.

La decisione di imporre il tipo di misura compensativa dovrà essere debitamente motivata e ne dovrà essere data adeguata informazione al richiedente.

Infine gli Stati membri dovranno garantire l'espletamento della prova attitudinale entro 6 mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova.

NOVITA'. Sono stati ampliati gli aspetti formativi che dovranno essere valutati e verificati prima di assegnare misure di compensazione, ovvero dovranno essere tenute in considerazione non solo le conoscenze, ma anche le competenze e le abilità acquisite grazie all'esperienza professionale nonché all'apprendimento permanente che ancora una volta assume rilevanza nell'ambito del nuovo dettato normativo.

Qualora vi siano due livelli di differenza fra la qualifica posseduta dal migrante e quella richiesta dallo Stato ospitante, sarà quest'ultimo a scegliere fra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Inoltre, lo Stato membro ospitante potrà disporre il tirocinio di adattamento unitamente alla prova attitudinale nel caso in cui il richiedente sia in possesso di un semplice attestato di competenza di cui all'art. 11 lett. a), mentre la qualifica nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera d), ovvero a livello di insegnamento post secondario di durata minima di tre anni, non superiore a quattro.

La decisione di imporre la misura di compensazione deve essere debitamente motivata dallo Stato membro ospitante e comunicata al richiedente.

Nel caso in cui lo Stato ospitante imponga la prova attitudinale dovrà garantirne l'espletamento entro 6 mesi dalla propria decisione.

ARTICOLO 15 – DISPENSA DI PROVVEDIMENTI DI COMPENSAZIONE IN BASE A PIATTAFORME COMUNI

L'articolo 15 è stato soppresso.

Si riportano di seguito gli articoli 11-14 della nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche. Modifiche e integrazioni rispetto alla direttiva 2005/36/Ce in grassetto.

Articolo 11

Livelli di qualifica

Ai fini dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 6 le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti livelli:

- a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
 - i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
 - ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
- b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
 - i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
 - ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
- c) un diploma che attesta il compimento di
 - i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
 - ii) **una formazione o un'istruzione regolamentata oppure**, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione **professionale** a struttura particolare, **con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b)** equivalente al livello di formazione indicato al punto i), **se tale formazione** conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, **a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato membro di origine;**
- d) un diploma attestante che **il titolare ha completato con successo** una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, **che può anche essere espressa sottoforma di un numero equivalente di crediti ECTS**, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente **e, se del caso**, il completamento della formazione professionale richiesta **in aggiunta** al ciclo di studi post-secondari;

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, **che può essere anche espressa sotto forma di un numero equivalente di crediti ECTS**, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Articolo 12

Titoli di formazione assimilati

È assimilato a un titolo di formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro che sancisce **il completamento con successo di** una formazione acquisita **nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali**, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti d'accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio.

È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione.

Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione **di cui all'articolo 11**, prescritto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

2. L'accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per **un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale**, in un altro Stato membro che non regola detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regola tale professione.

Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;
- b) attestano la preparazione del titolare all'esercizio della professione in questione.

Tuttavia, l'anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata.

3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'art. 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i).

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'art. 14, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 11, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio sia classificata a norma dell'articolo 11, lettera e).

Articolo 14

Provvedimenti di compensazione

1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:

- a) la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
- b) la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell'attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell'Unione, essa **adotta, al più tardi** entro tre mesi **dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, un atto di esecuzione per chiedere** allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare la misura prevista. In mancanza di una reazione della Commissione entro il suddetto termine la deroga può essere applicata.

3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al

principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g).

Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

In deroga al principio enunciato al paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, lo Stato membro ospitante può chiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di:

a) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera c); o

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 11, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera d) o e).

Nel caso di un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera d), lo Stato membro ospitante può imporre un tirocinio di adattamento unitamente ad una prova attitudinale.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 5, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle la cui conoscenza, **le abilità e le competenze acquisite**, sono essenziali per l'esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante.

5. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze, **le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente**, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale **ovvero mediante apprendimento permanente** in un **qualsiasi** Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4.

6. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'art. 11; e

b) le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

7) Gli Stati membri garantiscono che un richiedente abbia la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al paragrafo 1 entro 6 mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.